

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,

IN PERSONA DEL DOTT. MAURIZIO SPEZZAFERRI,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4985/2020, avente ad oggetto “Indebito soggettivo - oggettivo” e vertente tra

P.T. (...) e C.O. (...), entrambe elett.te dom.te in (...) (NA), alla via (...), presso lo studio dell’Avv. G.F., dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura in calce all’atto di citazione;

- attrici -

e

D.C.A. (...) elett.te dom.to in Napoli alla (...) presso lo studio dell’Avv. G.B., che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta con il seguente domicilio telematico (...);

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 3-6-2020 e depositato il 4-6-20220, la dott.ssa P.T. e la dott.ssa C.O. hanno convenuto innanzi all’instestato Tribunale deducendo che nel luglio 2017 la dott.ssa T.P. conosceva il dott. A.D.C., con il quale iniziava una relazione sentimentale. Quest’ultimo le rappresentava di essere un avvocato e imprenditore impegnato in attività di costruzioni e appalti internazionali, inducendola a credere di voler avviare in Colombia un’attività commerciale nel settore della ristorazione tramite la società “D.C.I. s.a.s.”.

Secondo quanto dedotto dalle attrici nell’atto di citazione, il convenuto, dopo aver prospettato una serie di investimenti, richiedeva nel tempo somme sempre più ingenti, sostenendo di dover finanziare l’avvio del progetto imprenditoriale. In tale contesto, la dott.ssa P. e la madre, dott.ssa O.C., effettuavano diversi versamenti: due bonifici per complessivi Euro 12.000, inoltre la dott.ssa P. accendeva due prestiti ING di Euro 20.000 ciascuno, trasferendo poi l’intero importo di Euro 40.000 al convenuto. Ulteriori somme venivano versate per spese varie, tra cui l’iscrizione a un corso da gelatiere. In totale, secondo le attrici, il convenuto avrebbe percepito Euro 59.136,77.

Nonostante tali esborsi, la dott.ssa P., recatasi in Colombia nel gennaio 2019, affermava di aver constatato che alcuna attività imprenditoriale era stata concretamente avviata e che il convenuto aveva utilizzato le somme per spese personali, tra cui l’acquisto e la successiva rivendita di un fuoristrada Dodge. Interrotta la relazione, le attrici chiedevano la restituzione delle somme che non è mai avvenuta nonostante molteplici solleciti stragiudiziali.

Instaurato il contraddittorio per l’udienza del 10-12-2020, differita d’ufficio al 21-5-2021, si costituiva il convenuto D.C.A. il quale, nella relativa comparsa di risposta, contestava integralmente la ricostruzione avversaria, sostenendo la piena realtà e operatività del progetto imprenditoriale e della società “D.C.I. s.a.s.”, costituita nel 2017 e – a suo dire – ancora attiva in Colombia. Afferma che i versamenti operati dalla dott.ssa P. costituivano investimenti nella società e che molte delle scelte operative erano state condivise con la stessa, la quale avrebbe effettuato vari viaggi in Colombia e partecipato alle valutazioni relative ai locali da destinare all’attività.

Il convenuto sostiene inoltre che la fine del rapporto sentimentale avrebbe indotto la dott.ssa P. a reinterpretare strumentalmente la vicenda societaria quale truffa personale, pur trattandosi – a suo dire – di un vero rapporto societario con capitale versato e attività rallentata unicamente dall'emergenza Covid-19.

In via preliminare, si eccepisce la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, la competenza del Tribunale di Barranquilla (Colombia) in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società, nonché la carenza di legittimazione attiva della dott.ssa C. e di legittimazione passiva propria, ritenendo che eventuali domande avrebbero dovuto essere rivolte alla società e non alla sua persona.

1.1. Trattato il giudizio, mediante concessione dei termini *ex art. 183* sesto comma c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori orali richiesti dalle parti e, nel corso dell'istruttoria, lo scrivente subentrava al precedente G.I. per l'udienza del 27-5-2025.

All'esito del completamento della prova testimoniale, la causa veniva assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta *ex art. 127* ter c.p.c. del 18-11-2025 mediante ordinanza del 16-12-2025 previa assegnazione alle parti dei termini *ex art. 190* c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.

2. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, ritiene il Tribunale che le domande attoree non siano accoglibili per i motivi che si passa ad esplicitare.

3. Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il "*petitum*" (domanda di risarcimento danni) che la "*causa petendi*" (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della "*editio actionis*" di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicitare tutte le proprie difese nel merito.

Inoltre deve tenersi conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo l'Ente convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado - come ha concretamente fatto- di esplicitare tutte le proprie difese nel merito della controversia.

4. Non accoglibili sono inoltre le eccezioni pregiudiziali di incompetenza avanzate da parte convenuta.

In primo luogo, non sussiste l'ipotesi di applicazione della clausola compromissoria indicata da parte convenuto con sottoposizione della presente controversia in sede di arbitrato presso il Centro di conciliazione e arbitrato della la sede della Camera di Commercio dove ha sede la società sopra indicata, in quanto la presente controversia non attiene a questioni societarie e a diritti degli azionisti collegati al contratto aziendale e, sotto questo aspetto, non sussiste nemmeno la competenza per materia del Tribunale per le imprese indicato.

La disciplina positiva è contenuta nell'art. 3 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. in L. 24 marzo 2012, n. 27. Tale disposizione attribuisce alle Sezioni specializzate in materia di impresa una competenza funzionale, tra l'altro, in ordine alle controversie "relative ai rapporti societari" e a quelle concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto partecipazioni o diritti inerenti.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito in più occasioni che la nozione di "rapporti societari" rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168 del 2003 deve essere intesa in senso rigorosamente endosocietario, richiedendosi che "sia la pretesa, sia la fonte della lite, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status di socio", con esclusione, quindi, delle controversie aventi ad

oggetto mere vicende obbligatorie o rapporti personali tra i soggetti, ancorché collegati, in fatto, all'esistenza di una società.

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione (arg. ex Cassazione civile sez. VI, 20/03/2018, n. 6882), la quale – pur riconoscendo che rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate le azioni tipicamente societarie (ad esempio, azioni di responsabilità verso amministratori, controversie su diritti del socio, su trasferimenti di partecipazioni con incidenza sull'assetto della compagine) – ha al contempo precisato che non ogni controversia in cui emerga, sullo sfondo, una società o un negozio su partecipazioni può ritenersi devoluta al Tribunale delle imprese.

È stato così affermato che non ogni controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali è riservata alla competenza della sezione specializzata, ma soltanto quel tipo di controversie che hanno un rilievo endosocietario, attingendo all'assetto societario o al funzionamento della struttura societaria, mentre va esclusa la speciale competenza quando la pretesa dedotta sia estranea ai rapporti societari in senso proprio e concerna meri rapporti obbligatori o personali.

In applicazione di tali principi, è stato ad esempio escluso che appartengano alla cognizione del Tribunale delle imprese le controversie sul compenso dell'amministratore o del liquidatore, quando abbiano ad oggetto il rapporto di lavoro o d'opera professionale e non direttamente il rapporto società-socio o il funzionamento dell'organo sociale; parimenti, pronunce di merito e di legittimità hanno negato la competenza della sezione specializzata in cause ove la società o le partecipazioni figurano solo come "contenitore fattuale" di pretese che, in realtà, si radicano in rapporti contrattuali o personali autonomi.

Nel caso in esame, la domanda attorea – per come strutturata nell'atto di citazione – non ha ad oggetto l'accertamento, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario in senso stretto, né controversie sui diritti inerenti alla qualità di socio o sul trasferimento di partecipazioni, bensì la pretesa restitutoria e risarcitoria fondata su asserito dolo contrattuale e truffa nella fase di formazione del consenso, nonché, in via subordinata, su indebito arricchimento.

Si discute, in sostanza, della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) del convenuto in relazione a somme ricevute in virtù di un progetto imprenditoriale asseritamente fraudolento, e non di diritti o poteri collegati allo *status* di socio, né di vicende che incidano sull'assetto o sul funzionamento dell'ente collettivo.

Alla luce del criterio del *petitum* sostanziale, – secondo cui la competenza del Tribunale delle imprese si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali – deve pertanto escludersi che la presente causa rientri nell'ambito applicativo dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168 del 2003.

La circostanza che, nel fatto, i versamenti siano stati collegati ad un'iniziativa societaria estera e alla costituzione di una società di persone non è sufficiente, secondo il costante indirizzo di legittimità, a radicare la competenza della sezione specializzata, mancando quel nesso immediato e diretto con un rapporto societario tipico richiesto dalla norma.

Deve, quindi, essere affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale adito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di impresa previste dal D. Lgs. n. 168 del 2003.

Parimenti è da disattendere risulta, senza dubbio alcuno, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte convenuta. Ed invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nelle cause relative a diritti di obbligazione, al foro generale delle persone fisiche e giuridiche (cosiddetto *forum rei*: artt. 18 e 19 cod. proc. civ.) si aggiungono il cosiddetto *forum contractus* e cosiddetto il *forum destinatae solutionis* (art. 20 cod. proc. civ.) e spetta poi all'attore la scelta di uno di essi: il convenuto ha l'onere di contestare, nel primo suo atto difensivo del giudizio di primo grado (ora a pena di decadenza nella comparsa di risposta a norma dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. civ.) la competenza del giudice adito sotto tutti i possibili profili e cioè in riferimento a tutti e tre i menzionati fori, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale

contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito con riferimento al foro non contestato (cfr., in tal senso ed *ex permultis*, Cass. 27 novembre 1998, n. 12033).

Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte convenuta ha contestato la competenza territoriale del giudice adito esclusivamente in ordine alla previsione normativa di cui all'art. 18 cod. proc. civ. (cosiddetto foro generale delle persone fisiche), senza nulla porre in rilievo con riferimento ad alcuno dei suddetti fori concorrenti di cui all'art. 20 cod. proc. civ. (*forum contractus* e *forum destinatae solutionis*). Tale omissione comporta, con tutta evidenza, il radicamento della competenza del giudice adito in relazione alla domanda esperita dall'attrice con riguardo ad ambedue i criteri di collegamento non investiti da contestazione alcuna.

4.1. Sempre in via preliminare, occorre confermare in relazione alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dell'interrogatorio formale di parte convenuta, quanto, più volte, disposto dal precedente Giudice istruttore nell'ordinanza emessa l'udienza del 29-10-2024 e dallo scrivente nell'ordinanza del 28-5-2025 resa in via integrativa, che espressamente si richiamano, con particolare riferimento all'analisi della richiesta in relazione agli orientamenti della Cassazione ivi richiamati.

Si riporta, per comodità di lettura, quanto già disposto e oggetto di conferma nella presente sentenza, ossia che non vi sono "... le condizioni per modificare la precedente ordinanza emessa dal GI in data 29-10-2024 in quanto in forza dell'art. 232 c.p.c. l'interrogando deve comparire personalmente e rispondere all'interpello e che, in assenza di un impedimento accertato per la parte personalmente, la sola malattia dell'Avvocato non giustifica la rimessione in termini per l'interrogatorio formale. La parte chiamata all'interrogatorio avrebbe dovuto comparire comunque, salvo anch'essa fosse impossibilitata per causa non imputabile e debitamente documentata (cfr. arg. *ex* Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n.19283; Corte appello Sassari sez. I, 26/10/2022, n.340); rilevato che, a riprova di quanto sopra, si è ritenuto che anche il contumace (ossia la parte non costituita con il patrocinio di un difensore) deve rendere l'interpello formale anche in caso di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria; pertanto, qualora la controparte abbia ritualmente provveduto alla notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 232, la mancata presentazione alla nuova udienza del contumace il quale ha gli elementi per venire a conoscere la relativa data (Cass. III, n. 10157/ 2018); da tale principio, si ricava, in via analogica, che la parte, anche senza la presenza del proprio avvocato, si sarebbe dovuta presentare in udienza essendo a conoscenza dell'adempimento istruttorio fissato al quale avrebbe dovuto comparire personalmente; ..." (cfr. ord. ult. cit.).

5. In diritto. Con atto di citazione le attrici chiedono accertarsi la nullità e/o annullabilità del rapporto negoziale intercorso con il convenuto, in tesi riconducibile alla costituzione di una società di fatto poi formalizzata in Colombia, deducendo di essere state indotte, mediante artifici e raggiri, a versare in suo favore rilevanti somme di denaro, e domandando la condanna alla restituzione delle stesse, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ovvero, in via gradata, l'indennizzo *ex* art. 2041 c.c..

È pacifico in atti che le attrici hanno effettuato plurimi bonifici in favore del convenuto e che la società indicata nell'atto di citazione risulta effettivamente costituita; la relativa documentazione (bonifici, atti costitutivi, estratti conto) non è stata oggetto di specifica contestazione.

Senonché, a parere dello scrivente, all'esito dell'istruttoria testimoniale, tuttavia, non è emerso alcun elemento univoco idoneo a comprovare la sussistenza di specifici artifici e raggiri, ulteriori rispetto alle mere allegazioni di parte, né la decisiva incidenza causale di tali asseriti raggiri sul processo volitivo dell'attrice al momento della conclusione dell'accordo e dei successivi versamenti

La domanda principale è costruita sul presupposto che il contratto (o il complesso di accordi) sia viziato da dolo, ai sensi degli artt. 1427 ss. e 1439 c.c..

Sul punto, si ritiene di doversi attenere al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale – come affermato, tra l'altro, da Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2017, n. 1585 – in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, gli artifici o i raggiri, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, debbono essere tali da indurre in errore la controparte e da determinare in via causale la formazione

del suo consenso, nel senso che, in difetto di essi, il contratto non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso a condizioni diverse.

Nello stesso solco si pone l'ordinanza della Cassazione n. 31731 del 4 novembre 2021, richiamata in dottrina, nella quale si ribadisce che, "a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel *deceptus* una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c."

Coerente è altresì l'arresto di Cass. civ., sez. VI, ord. 24 settembre 2021, n. 25968, secondo cui, ai fini dell'annullamento per dolo, "non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima".

Alla luce di tali principi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava integralmente sulle attrici, le quali erano tenute a dimostrare: a) la concreta consistenza degli artifici o raggiri (o delle menzogne) posti in essere dal convenuto; b) il carattere consapevolmente fraudolento di tali condotte sin dal momento genetico del rapporto; c) il nesso causale tra tali raggiri e la formazione del proprio consenso, nel senso che, in assenza degli stessi, non avrebbero concluso il contratto né effettuato i versamenti.

Ebbene, nel caso in esame, pur potendosi cogliere, sul piano fattuale, un contesto di evidente asimmetria informativa e di particolare coinvolgimento emotivo di parte attrice, la prova testimoniale raccolta non ha fornito elementi idonei a dimostrare che le dichiarazioni del convenuto fossero, fin dall'origine, radicalmente false e scientemente mendaci, né che esse siano state congegnate quale vero e proprio meccanismo fraudolento idoneo a falsare il processo volitivo delle attrici secondo il paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, l'effettiva costituzione della società "I. s.a.s.", circostanza non contestata, seppure non decisiva in sé ai fini dell'esclusione di ogni eventuale dolo, depone comunque nel senso dell'esistenza di un asset giuridico concreto e non di una mera costruzione fittizia; ciò rende ancor più stringente, in coerenza con gli orientamenti consolidati della Cassazione, l'onere di allegare e provare un dolo iniziale specifico e determinante, che nella specie non risulta adeguatamente dimostrato.

In sede di prova testimoniale all'udienza del 24-1-2023, la teste di parte attrice (Dott. P.V.) nulla riferisce circa i rapporti intercorsi tra le parti e la ragione dei versamenti indicati. Così anche la madre di parte convenuta (C.M.G.), citata quale teste di parte attrice per l'udienza dell'11-7-2025 nulla riferisce se non il rapporto da lei definito di particolare "amicizia" che intercorreva tra il figlio e la dott.ssa P.T.: in particolare quest'ultima ha dichiarato: "12) "Vero è che la società "D.C.I. s.a.s." non è stata mai avviata né è stata esercitata in concreto non avendo giammai avuto alcuna sede legale, aperto un conto corrente, conseguito autorizzazioni e/o licenze"; ADR: "non so se tale società esista o meno; posso dire solo che la P. mi parlò che volevano fare una società per la vendita di prodotti gastronomici, caseari tant'è che io lo sconsigliai in quanto mio figlio non aveva mai esercitato tale attività ed era un mondo a lui estraneo." (cfr. Verb. ud. 11-7-2025).

Ne discende che la domanda di annullamento per dolo non può trovare accoglimento, difettando la prova dei presupposti soggettivi richiesti dagli artt. 1429 e 1439 c.c., come rigorosamente intesi dalla Suprema Corte.

Va ulteriormente rilevato che, all'esito dell'istruttoria orale, non è affatto emerso che le somme versate dalle attrici al convenuto siano state corrisposte a titolo di prestito in senso tecnico giuridico. Dalle citate deposizioni testimoniali, infatti, non risultano né pattuizioni circa la restituzione delle somme entro un determinato termine, né la previsione di interessi, né, più in generale, elementi idonei a configurare un rapporto di mutuo ai sensi degli artt. 1813 ss. c.c., ma soltanto l'intento delle attrici di finanziare, in via di fatto, il progetto imprenditoriale comune e la partecipazione societaria prospettata.

Quanto alla posizione della sig.ra C.O., madre dell'attrice P.T., la predetta, in sede di interpello formale reso all'udienza del 24-1-2023 ha confermato che i versamenti da lei effettuati in favore del convenuto sono stati eseguiti su espressa richiesta della figlia, al dichiarato scopo di sostenerne l'iniziativa economica e personale, senza che tra la stessa madre e il convenuto si sia mai instaurato un autonomo rapporto obbligatorio: "... le richieste di denaro mi sono state fatte da mia figlia per dare quei soldi ad A.D.C.. Mi sono fidata di D.C.A. perché era il fidanzato di mia figlia e da lui ero rassicurata sulla restituzione. Non potevo sapere a che fini sono stati destinati quei soldi. Col mio consenso, mia figlia effettuava vari bonifici dal mio conto in favore di D.C.A." (cfr. verb. ud. ult. cit.)

In altri termini, la madre ha agito quale mero soggetto "finanziatore di fatto" della figlia, privo di un diretto vincolo negoziale con il convenuto, sì che difetta, sul piano oggettivo, la prova di un rapporto contrattuale o para-contrattuale immediato tra O.C. e il convenuto medesimo.

Tale circostanza si salda con il già richiamato difetto di prova del dolo contrattuale e della mancanza di *causa debendi*, aggravando l'insufficienza del quadro probatorio anche sotto il profilo della titolarità attiva della pretesa restitutoria in capo alla madre, la quale non ha dimostrato l'esistenza di un proprio, distinto titolo di credito nei confronti del convenuto, ma solo di aver eseguito pagamenti in funzione del rapporto intercorrente tra la figlia e quest'ultimo.

Ne consegue che, anche limitatamente alle somme versate dalla citata C.O., le domande restitutorie non possono trovare accoglimento, mancando la prova sia di un contratto di mutuo direttamente intercorso tra la stessa e il convenuto, sia di un diverso titolo negoziale o extracontrattuale idoneo a fondare un'obbligazione di restituzione in capo a quest'ultimo, secondo i criteri probatori delineati dalla giurisprudenza in tema di azioni di ripetizione e di ingiustificato arricchimento.

5.1. Circa le domande restitutorie e sulla ripetizione di indebito

Le attrici hanno, in via consequenziale, domandato la restituzione delle somme versate, prospettando, in termini sostanziali, anche un'azione di ripetizione di indebito per mancanza di *causa debendi*.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in tema di ripetizione di indebito, "incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di *causa debendi*" (cfr. tra le altre, da Sez. 1, Sentenza n. 3387 del 08/03/2001 - Rv. 544578 - 01; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334). Tale principio è stato ribadito, in epoca più recente, da Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2018, n. 30713 (conf. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022 - Rv. 666272 - 01), secondo cui "nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi".

Nel caso concreto, le attrici hanno sicuramente assolto l'onere di provare l'avvenuto pagamento, mediante produzione dei bonifici e della documentazione bancaria; tuttavia, per le ragioni già esposte con riferimento alla domanda di annullamento, non è stato possibile accertare giudizialmente l'inesistenza o la caducazione della causa giustificativa dei versamenti, posto che il rapporto negoziale (partecipazione societaria/investimento nella società colombiana) non è stato annullato né dichiarato nullo, e la costituzione della società è pacifica in atti.

In assenza di pronuncia di invalidità e considerata l'esistenza di un titolo negoziale – per quanto economicamente insoddisfacente o mal gestito – non può ritenersi dimostrata la mancanza originaria di *causa debendi* richiesta dall'art. 2033 c.c. e dalla giurisprudenza citata; deve pertanto escludersi la configurabilità di un indebito oggettivo suscettibile di ripetizione.

Ne consegue il rigetto anche della domanda restitutoria impostata sullo schema della ripetizione di indebito.

5.2. Sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.)

In via subordinata, le attrici hanno invocato l'azione di ingiustificato arricchimento, deducendo che il convenuto si sarebbe arricchito a loro danno senza giusta causa.

Come noto, infatti, in ordine all'operatività dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte di Cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, ha recentemente affermato il principio di diritto secondo il quale "Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico" (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 33954 del 05/12/2023).

Reputando, dunque, maggiormente rispondente alla lettera e alla ratio dell'art. 2042 c.c. una valutazione in astratto ma temperata del presupposto di sussidiarietà previsto da tale norma per l'operatività dell'*actio de in rem verso*, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto preclusa l'azione di ingiustificato arricchimento non tanto nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta, per come dedotta dall'attore in giudizio, risulti astrattamente riconducibile a una delle fattispecie per le quali l'ordinamento predispone altro rimedio giurisdizionale specifico, c.d. principale, bensì piuttosto nel diverso caso in cui, all'esito dell'esame nel merito della domanda volta a ottenere l'adozione di tale rimedio, quest'ultima sia giudicata infondata per "una carenza originaria del titolo giuridico, in quanto la fattispecie dedotta in giudizio, pur in astratto congrua a realizzare gli effetti previsti dalla legge, è risultata difettosa di quale requisito (id est, elemento costitutivo della fattispecie o presenza di elemento impeditivo)" (così Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 33954 del 05/12/2023).

In altre parole, la mancata dimostrazione dell'esistenza del titolo contrattuale invocato o degli elementi costitutivi cui l'ordinamento riconduce la formazione dell'obbligazione di fonte legale posta a fondamento del rimedio specifico principale, ovvero ancora l'accertamento della nullità del titolo contrattuale dedotto o comunque della ricorrenza di elementi impeditivi alla sua valida formazione, escludono ab origine la riconducibilità stessa della fattispecie concreta dedotta in giudizio - così come accertata all'esito dello stesso - in quella astratta del rimedio in parola, così riducendo il contrasto tra tale rimedio e quello sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento in un mero concorso apparante tra norme, da risolversi dunque in favore di tale ultimo rimedio sussidiario.

Di qui, del resto, l'affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità della proponibilità in giudizio, in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, dell'azione di ingiustificato arricchimento: possibilità, questa, che sarebbe altrimenti preclusa se si optasse per una valutazione esclusivamente astratta della sussidiarietà prescritta dall'art. 2042 c.c., dal momento che già la sola allegazione in giudizio, ad opera dell'attore, di una fattispecie astrattamente sussumibile sotto altro rimedio principale dovrebbe determinare, quale sua naturale conseguenza, l'esclusione della proponibilità in via subordinata del rimedio sussidiario, prescindendo dall'esito che la domanda principale stessa dovesse poi far registrare nel merito (cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite. Sentenza n. 22404 del 13/09/2018).

Diverso, invece, l'esito del contrasto tra norme nelle ipotesi in cui il diniego del rimedio principale non derivi - come detto - dall'accertamento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la sua applicazione, ma dall'inerzia dell'impovertito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordina la difesa dei suoi interessi, ovvero dal mancato raggiungimento della prova del pregiudizio patito in ragione della violazione del titolo dedotto e la cui esistenza sia risultata comunque accertata all'esito del giudizio.

In tali casi, infatti, il rigetto della domanda non esclude ma anzi presuppone l'esistenza ab origine del titolo fondante in astratto l'operatività del rimedio principale, con la conseguenza che non potrà non dirsi preclusa la domanda fondata sul rimedio residuale dell'*actio de in rem verso*.

Come del resto precisato dal giudice di legittimità "Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si

palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c." (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 33954 del 5/012/2023).

È stata quindi affermata la portata del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., nel senso che la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo; viceversa, essa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito.

È stata quindi ribadita la natura squisitamente residuale e correttiva dell'azione ex art. 2041 c.c., ponendo in evidenza che essa non può fungere da rimedio "sostitutivo" ogniqualvolta l'azione tipica non venga accolta per difetto di prova, poiché altrimenti verrebbe svuotato di significato il principio di sussidiarietà.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si osserva che le attrici hanno effettivamente azionato rimedi tipici (nullità/annullamento per dolo, ripetizione di indebito), che non risultano preclusi ab origine, ma sono stati rigettati per insufficienza del quadro probatorio quanto ai presupposti del dolo e della mancanza di *causa debendi*.

In simile evenienza, a parere dello scrivente, l'azione di arricchimento non può essere utilizzata come surrogato volto a elidere le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio nell'ambito dei rimedi tipici.

Sotto il profilo strettamente probatorio, poi, se è vero che l'esecuzione dei bonifici integra un depauperamento delle attrici, deve considerarsi che l'effettiva costituzione della società e l'esistenza di un rapporto negoziale sottostante impediscono di qualificare l'arricchimento del convenuto come "ingiustificato" in senso proprio, almeno finché non venga giudizialmente accertata l'invalidità o l'inesistenza del titolo; anche sotto questo profilo, dunque, difetta la prova del presupposto essenziale dell'azione ex art. 2041 c.c.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano con adozione dei parametri minimi limitatamente alla sola fase istruttoria, in ragione della parziale assunzione di prova costituenda, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi in ragione del *disputatum* (valore indeterminabile per complessivi Euro 59.136,77, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione, definitivamente pronunciando, assorbita e rigetta ogni altra eccezione e pretesa come in motivazione, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna le attrici P.T. e C.O. alla refusione in solido tra loro e in favore del convenuto D.C.A. delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 11.238,00, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

CONCLUSIONE

Così deciso in Aversa, il 16 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026.